



*Il Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede che gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della amministrazione digitale";

VISTI i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che dispongono che al finanziamento dell'organismo italiano di contabilità (OIC) si provvede mediante la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno stabilito dal Collegio dei fondatori dell'OIC;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, concernente "Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B" ed in particolare le voci 2.1) e 2.2.), indicate nella tabella A);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2012 concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013 mediante la maggiorazione di 2,7 euro delle voci 2.1) e 2.2.), indicate nella suindicata tabella A);



TENUTO CONTO che ai sensi del comma 87 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 sopra indicata, il Collegio dei fondatori dell'OIC con delibera del 20 novembre 2013 ha determinato il fabbisogno per l'anno 2014 in € 2.700.000,00 di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dello IASB- International Accounting Group- e € 290.000,00 per il finanziamento dell'EFRAG-European Financial Reporting Advisor Group;

TENUTO CONTO che sia lo IASB che l'EFRAG non hanno ancora formalmente richiesto la contribuzione dell'Italia e che dal verbale del Collegio dei fondatori del 20 novembre 2013 risulta che l'OIC ha previsto di mantenere la quota di contribuzione pari a quella dell'anno 2013;

CONSIDERATO che il numero di bilanci depositati dal 1° gennaio 2013 al 3° novembre 2013 è di 957.734 e che al fine di stimare gli ulteriori bilanci che saranno depositati dalla data di rilevazione al 31 dicembre 2013, si possono ragionevolmente utilizzare i numeri dei bilanci depositati nello stesso periodo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2012 sono stati depositati complessivamente 20.231 bilanci; e pertanto ai fini della definizione della maggiorazione per l'anno 2014, tenuto conto del possibile incremento del numero delle imprese interessate e del numero dei bilanci depositati si può prudenzialmente stimare un numero di depositi di bilanci pari a 985.000;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla divisione competente del Ministero dello sviluppo economico (agli atti con prot. n. 1906 del 17.12.2013) e ritenuta l'opportunità di confermare per il 2014 le medesime maggiorazioni previste per il 2013;

RITENUTO, inoltre, di dovere individuare le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l'anno 2014 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), ai sensi del comma 86, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le voci 2.1) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,7.
2. Alla maggiorazione di € 2,7 per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2014 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 sopra indicato.



Art. 2

1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2 della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull'apposito conto costituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all'emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere.
2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1 della tabella A) allegata al decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2012, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2014. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2014 l'Unione italiana delle camere di commercio versa all'Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l'anno 2014 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00.
4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in merito alle somme erogate all'Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2014 che restano vincolate sul conto.

Il presente decreto sarà comunicato alle camere di commercio e pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014.

Roma, 23.12.2013

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
F.TO *Salvatore Bilardo*

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO *Gianfrancesco Vecchio*